

**Circol@re nr. 40 del 22 maggio 2020**

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO VALUTAZIONI IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO**

a cura di:

- . Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale
- . Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd. **decreto "Rilancio" (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)**, dopo le innumerevoli anticipazioni **vengono finalmente chiariti** i contorni delle disposizioni entrate in vigore, **salvo ulteriori modifiche** che dovessero intervenire in sede di conversione in legge. Tra le misure maggiormente attese, i contributi a fondo perduto riconosciuti con la finalità di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza coronavirus, dai quali tuttavia **sono stati esclusi**, proprio in dirittura d'arrivo, **i professionisti iscritti a casse di previdenza**.

Di seguito alcune valutazioni sugli aspetti principali.

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: SOGGETTI AMMESSI E SOGGETTI ESCLUSI**

L'art. 25 del D.L. n. 34/2020 prevede il **riconoscimento di somme a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica**.

Ciò risulta importante per delineare innanzitutto i contorni della disposizione: **occorre che vi sia stato danno (economico) a causa del Covid-19**, danno che viene ad essere considerato sulla base di precisi conteggi da effettuarsi.

Primariamente elenchiamo i **soggetti potenzialmente beneficiari**:

- . **soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo;**
- . **soggetti titolari di partita IVA che conseguono reddito agrario (art. 32 Tuir).**

**Quindi, rispetto ai precedenti "600 euro" il contributo verrà erogato all'impresa individuale o societaria e non alla singola persona fisica**

Nell'ambito di tale novero, particolarmente ampio, il comma 2 dell'art. 25 detta una serie di **esclusioni**.

Si tratta di soggetti che, indipendentemente dai limiti dimensionali che andremo nel seguito a precisare, **non potranno comunque accedere ai contributi a fondo perduto**:

- . **soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza**;
- . enti pubblici di cui all'art. 74 Tuir;
- . soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir;
- . **soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**;
- . **lavoratori dipendenti**;
- . **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

In ordine ai **soggetti esclusi** dalla misura di cui all'art. 25 del D.L. 34/2020, si ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti.

---

Con riferimento ai soggetti cessati – punto 1 dell'elencazione sopra riportata - le bozze di decreto riportavano quale riferimento i soggetti cessati alla data del 31 marzo 2020, mentre **il testo definitivo prevede l'esclusione dai contributi a fondo perduto dei soggetti cessati alla data di presentazione dell'istanza**.

---

Si tratta di un aspetto da sottolineare, che lega di fatto la possibilità di presentare l'istanza, necessaria al riconoscimento dei fondi, alla **sussistenza in vita** del soggetto economico che tale istanza presenterà alla data di presentazione stessa.

---

Per quanto riguarda invece i **soggetti indicati al punto 4** sopra riportato, si tratta dei soggetti **aventi diritto** alla percezione:

- . dell'indennità di cui all'art. 27 del decreto "Cura Italia" (ovvero **professionisti privi di cassa**, iscritti alla Gestione Separata INPS);
- . dell'indennità di cui all'art. 38 del decreto "Cura Italia" (ovvero **lavoratori dello spettacolo**)

Il D.L. "Rilancio" prevede che **il fondo perduto non può essere richiesto dai soggetti aventi diritto** alle indennità Covid-19 di cui agli artt. 27 e 38 del "Cura Italia".

---

Con tale locuzione, a parere di chi scrive, si deve intendere nel senso che **coloro che abbiano diritto a tali indennità** in base agli articoli citati **non possono richiedere il fondo perduto, indipendentemente dal fatto che tale indennità sia stata effettivamente richiesta**.

Se, invece, l'indennità sia stata richiesta per tali previsioni, ma negata, solo in questo caso si potrà accedere al fondo perduto, posto che il "diritto" è stato considerato come non spettante (ovviamente sempre nel rispetto di tutte le ulteriori condizioni previste dalla misura).

---

Infine, si vuole porre l'accento sui punti 5 e 6 sopra elencati, **che sono stati inseriti nel testo definitivo del decreto** poco prima dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: **il contributo a fondo perduto è precluso ai titolari di partita IVA che siano altresì lavoratori dipendenti, nonché ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

**I professionisti iscritti a cassa di previdenza non potranno richiedere il fondo perduto**, indipendentemente dal fatto che abbiano potuto beneficiare o meno dei "600 Euro" previsti dall'art. 44 del decreto "Cura Italia" e connesso decreto attuativo.

### **CONDIZIONI DIMENSIONALI E DANNI Covid-19**

Dopo aver attentamente esaminato quelle che sono le cause di preclusione "a priori" di accesso ai contributi a fondo perduto, andiamo ad approfondire quelle che sono invece gli **ulteriori requisiti essenziali** che i richiedenti dovranno rispettare.

Il contributo spetta:

- . ai **titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir**;
- . **alle imprese con ricavi di cui all'art. 85**, comma 1 , **lettere a) e b)**, del Tuir **non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto**;
- . ai **professionisti - non iscritti a Cassa di previdenza obbligatoria - con compensi di cui all'art. 54**, comma 1, del Tuir **non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto**.

Tutto ciò **a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**.

Tuttavia, **il solo requisito del calo di fatturato** nei termini sopra descritti **non deve essere necessariamente rispettato dai**:

- . **soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**;
- . soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, **hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi** i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

#### **Esempio : CASO A**

Fatturato aprile 2019 Euro 90.000, Fatturato aprile 2020 Euro 70.000

(Euro 90.000 x 2/3) = Euro 60.000

Euro 70.000 > Euro 60.000 = Contributo a fondo perduto **non spettante**

Posto che il fatturato di aprile 2020 in questa ipotesi **non è** inferiore ai due terzi del fatturato 2019, **il contribuente non ha diritto ad alcun fondo perduto**.

#### **Esempio : CASO B**

Fatturato aprile 2019 Euro 90.000, Fatturato aprile 2020 Euro 40.000

(Euro 90.000 x 2/3)= Euro 60.000

Euro 40.000 < Euro 60.000 = Contributo a fondo perduto **spettante**

Posto che il fatturato di aprile 2020 in questa ipotesi **è** inferiore ai due terzi del fatturato 2019, **il contribuente, nel rispetto di tutte le condizioni ulteriori richieste, ha diritto al fondo perduto**.

Il dispositivo di norma precisa che *"al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa*

*riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi*", utilizzando una terminologia che richiama il dettato dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di effettuazione delle operazioni secondo i criteri IVA.

## LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Alla base della determinazione dell'ammontare del contributo spettante vi è la **differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**.

A tale differenza vengono poi applicate delle percentuali, variabili a seconda della dimensione della realtà economica del soggetto richiedente.

**Tale percentuale varia sulla base dei ricavi / compensi conseguiti nell'esercizio precedente.**

## MISURA DEL CONTRIBUTO

<b>Ricavi compensi &lt; = 400mila Euro</b>	<b>fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 20%</b>
<b>Ricavi compensi &gt; 400mila Euro e &lt; 1 milione di Euro</b>	<b>fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 15%</b>
<b>Ricavi compensi &gt; 1 milione di Euro e &lt; 5 milioni di Euro</b>	<b>fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 10%</b>

Il contributo, laddove spettante, **viene comunque riconosciuto nella misura minima di :**

- . 1.000 Euro a favore delle ditte individuali**
- . 2.000 Euro a favore delle società.**

**Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi**, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, Tuir, **e non concorre alla formazione del valore della produzione netta**, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

### Esempio

Fatturato aprile 2019 Euro 90.000, Fatturato aprile 2020 Euro 40.000

(Euro 90.000 x 2/3)= Euro 60.000

**Euro 40.000 < Euro 60.000 = Contributo a fondo perduto spettante, nella misura del:**

**- se trattasi di soggetto con ricavi/compensi <= a 400mila Euro nell'esercizio precedente**

(Fatturato aprile 2019 – Fatturato aprile 2020) x 20%  
Euro 90.000 – Euro 40.000 = Euro 50.000 x 20% = Euro 10.000

**- se trattasi di soggetto con ricavi/compensi > a 400mila Euro e < 1 milione di Euro nell'esercizio precedente:**

(Fatturato aprile 2019 – Fatturato aprile 2020) x 15%  
Euro 90.000 – Euro 40.000 = Euro 50.000 x 15% = Euro 7.500

**- se trattasi di soggetto con ricavi/compensi > a 1 milione di Euro e <= 5 milioni di Euro nell'esercizio precedente:**

(Fatturato aprile 2019 – Fatturato aprile 2020) x 10%  
Euro 90.000 – Euro 40.000 = Euro 50.000 x 10% = Euro 5.000

Se il **fatturato di aprile 2019 è pari a zero, il contributo a fondo perduto non spetta**, posto che viene meno la base di calcolo del contributo stesso.

Quanto sopra, tuttavia, **non vale nel caso dei soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**, tuttavia, posto che la condizione dei 2/3 in questo caso non deve essere rispettata, si ritiene che il soggetto possa comunque **richiedere il contributo nella misura minima: euro 1.000 in caso di ditta individuale, euro 2.000 nel caso di società.**

### **PROCEDURA DI EROGAZIONE**

Per quanto riguarda le **modalità di erogazione**, è previsto che il contributo venga erogato **direttamente sul conto corrente indicato dal soggetto richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.**

**Di fatto, affinché il meccanismo divenga effettivamente operativo, è necessario che venga emanato un apposito provvedimento del Direttore AdE che stabilirà le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto e le ulteriori disposizioni attuative.**

**Tale contributo, infatti, dovrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate e non più all'INPS**

È sin d'ora stabilito che **l'istanza debba essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.**

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal soggetto interessato oppure tramite:

- un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 **delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate;**

- un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 **ai servizi per la fatturazione elettronica**.

All'istanza dovrà essere allegata **autocertificazione** che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'art. 85, commi 1 e 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159 del 2011.

In buona sostanza, **dovranno essere autocertificate le informazioni di regolarità antimafia**.

Questa procedura semplificata, che prevede l'autocertificazione in luogo della presentazione del certificato antimafia, è stata prevista al fine di sveltire l'iter delle pratiche, che saranno tuttavia successivamente verificate dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Interno. Dichiarazioni non corrispondenti al vero relative alla regolarità antimafia comportano la pena della reclusione da 2 a 6 anni.

Il contributo erogato e poi **rivelatosi a seguito di successivi controlli non spettante**, sarà recuperato, con ulteriore **sanzione dal 100% al 200%, e interessi**.

Si rendono inoltre applicabili le previsioni dell'art. 316-ter del codice penale.

L'eventuale **cessazione dell'attività** del percettore del contributo successivamente alla sua erogazione non fa venir meno i controlli e la responsabilità in ordine all'eventuale indebita percezione.

Sarà infatti il **soggetto firmatario dell'istanza** chiamato a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria, nonché a rispondere in caso di eventuale **atto di recupero**.

---

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

